

REGOLAMENTO (CE) N. 1166/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2008

relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ⁽²⁾, prevede un programma di indagini comunitarie ai fini della compilazione di statistiche sulla struttura delle aziende agricole da effettuarsi fino al 2007.
- (2) È opportuno che il programma di indagini sulla struttura delle aziende agricole, realizzate su base comunitaria dal 1966-67, prosegua per consentire un esame delle dinamiche a livello comunitario. A fini di chiarezza è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 571/88 con il presente regolamento.
- (3) Occorre procedere, con frequenza almeno decennale, ad un censimento delle aziende agricole nella Comunità per aggiornare i registri di base delle aziende agricole e gli altri dati necessari alla stratificazione delle indagini campionarie. L'ultimo censimento prima dell'adozione del presente regolamento si è svolto nel 1999/2000.
- (4) È necessario raccogliere dati sull'attuazione delle misure per lo sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽³⁾.
- (5) Nelle conclusioni del 19 dicembre 2006 sugli indicatori agroambientali il Consiglio ha riconosciuto l'esigenza di dati comparabili sulle attività agricole, a livello geografico adeguato, e che coprano l'intera Comunità. Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di intraprendere le azioni proposte nella sua comunicazione del 15 settembre 2006 ⁽⁴⁾, che comprendono la produzione di dati statistici concernenti in particolare le pratiche di gestione delle aziende agricole e l'uso dei fattori di produzione agricoli.
- (6) Si constata una carenza di informazioni statistiche sui diversi metodi di produzione agricola a livello delle singole aziende. È quindi necessario migliorare la raccolta di informazioni sui metodi di produzione agricola connesse alle informazioni sulla struttura delle aziende agricole, così da disporre di ulteriori statistiche per lo sviluppo della politica agroambientale e per migliorare la qualità degli indicatori agroambientali.
- (7) Statistiche comparabili di tutti gli Stati membri sulla struttura delle aziende agricole sono importanti per orientare la politica agricola comunitaria. Di conseguenza, per le caratteristiche dell'indagine è opportuno utilizzare, per quanto possibile, classificazioni comuni e definizioni comuni.
- (8) La realizzazione dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2010 e il censimento decennale della popolazione nel 2011 graverebbero notevolmente sulle risorse statistiche degli Stati membri qualora i periodi della raccolta di dati sul campo per queste due importanti indagini dovessero sovrapporsi. È opportuno pertanto prevedere una deroga che consenta agli Stati membri di realizzare l'indagine sulla struttura delle aziende agricole nel 2009.
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾, costituisce il quadro di riferimento per le disposizioni del presente regolamento, specie per quanto riguarda il rispetto dei principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza. Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto ⁽⁶⁾, costituisce il quadro di riferimento per la trasmissione e la protezione dei dati statistici riservati di cui al presente regolamento, per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della produzione e della diffusione delle statistiche comunitarie.
- (10) L'uso dell'informazione sull'ubicazione dell'azienda agricola da parte della Commissione dovrebbe essere limitato alle analisi statistiche e dovrebbe escludere i disegni campionari e la conduzione di rilevazioni dirette. È opportuno assicurare la necessaria tutela della riservatezza dei dati, tra l'altro limitando la precisione dei parametri di

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 maggio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

⁽²⁾ GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 277 del 21.10.05, pag. 1.

⁽⁴⁾ Intitolata «Elaborazione di indicatori agroambientali per controllare l'integrazione della dimensione ambientale nella politica agricola comune».

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1.

